

anzi tutto, non abbandonando la trincea, non aggiungendosi alla lista (ahimé, numerosa) di coloro che sono docenti solo sulla carta o in sede di lezione cattedratica. Ha reagito, in secondo luogo, subendo non poche amarezze e non piccole umiliazioni e cercando tuttavia di moltiplicare i suoi sforzi per «capire» la sostanza di verità e di giustizia che anche alla base della così detta contestazione, e in non esigua misura, mi si credeva, c'era. Che si voleva da loro? Che usassero il gatto a nove code come contro i rivoltosi del *Bounty*? O che uscissero anche essi dalla mischia, aggiungendosi alla comoda schiera dei professori «di carta»? Conservo ancora, sul mio scrittoio, la domanda di dimissioni che scrissi tre anni fa, in un momento di profondo sconforto. Forse, chi sa, mi avrebbero dato un posto in sottordine (non di direttore, si capisce), meglio pagato di quello attuale (ci vuol tanto poco), in qualche quotidiano. Sta in fatto che, io e molti altri, non ci dimettemmo e, abbandonati completamente a noi stessi dall'assoluta e radicale indifferenza delle autorità ministeriali, facemmo tutto quanto era in noi per resistere, senza cedere sui valori essenziali, all'onda di piena. Dopo di che non ci si venga, per favore, a parlare di viltà. Professori di Università siamo in molti, ma una volta tanto sia consentito dire, senza superbia ma senza false modestie, che tra noi professori ve ne sono parecchi che sono più professori degli altri. Per riconoscerli, basta rivolgersi agli studenti: i quali, nella loro fondamentale onestà, pur maledicendoli per il loro rigore, non avranno esitazione ad indicarli. Prima di pronunciare giudizi avventati e presuntuosi, sopra tutto se di condanna, si chieda dunque a questi professori di vero impegno che cosa siano stati gli anni della contestazione. [1972].

26. LA CATENA DI LAVORAZIONE. – Merita segnalazione speciale, per la diligenza dell'informazione e per l'intelligenza di alcune notazioni, la tesi di dottorato pubblicata da Olivier Verney sulla compilazione dei *Digesta* e sul pro-

blema delle *leges geminatae* (O. V, «*Leges geminatae* à deux auteurs et compilation du Digeste [Lausanne, Presses Centrales, 1973] III + 233). Un'analisi completa di tutte le teorie sulla compilazione dei *Digesta* porta l'A. ad accettare pienamente la teoria bluhmiana delle tre masse (più l'*appendix*) e delle tre sottocommissioni nella versione perfezionata che di essa hanno dato A. M. Honoré ed A. Roger, 'descendants spirituels' di Bluhme. Il lavoro fu compiuto in due tempi, uno di spoglio diretto dei libri classici ed uno di elaborazione del materiale escerpito nei titoli; lo spoglio fu assunto a proprio carico dai sei *illustres*, che lavorarono a due per ciascuna massa (la papiniana ebbe l'aggiunta dell'*appendix*), mentre gli undici avvocati svolgevano attività eminentemente ausiliarie, da veliti; i due responsabili di ogni massa leggevano e sforbiciavano in parallelo, l'uno dopo l'altro, piccoli gruppi quantitativamente omogenei di libri, riunendosi alla fine di ogni tappa in piccole conferenze dedicate al duplice scopo di sfrondare ulteriormente il materiale escerpito e di decidere quali frammenti dovessero essere trascritti anche nei due titoli '*de verborum significatione*' e '*de diversis regulis iuris antiqui*', cioè nei tit. 50.16 e 50.17. Questi due titoli finali dell'opera furono compilati, pertanto, già durante il lavoro di spoglio (non durante il successivo lavoro di elaborazione di tutti gli altri titoli) e non deve stupire che in essi (sopra tutto in D. 50.17) appaia un certo numero di *leges geminatae* (sia dello stesso autore che di autori diversi): erano volute. Quanto alle *leges geminatae* site negli altri titoli dei *Digesta*, sulle quali il V. concentra particolarmente la sua attenzione, esse erano a loro volta inevitabili, dato il sistema largamente usato dai giuristi classici, non essendo stato ancora inventato il «*copyright*», di trascrivere anche senza citare la fonte brani di loro predecessori. Naturalmente, l'A. dice nel suo libro molto più di quanto si sia potuto qui sintetizzare; ma forse il male sta proprio nell'aver voluto dire troppe cose e nel non averle quindi approfondite tutte. La

tesi della confezione di D. 50.16 e 17 durante il lavoro di spoglio, per esempio, è inaccettabile: mi limito a segnalare che D. 50.17.173 pr. è geminazione, ma interpolata, di D. 42.1.19.1 (Paul. 6 *Plaut.*). Quanto alle coppie di commissari che, con la precisione di orologi svizzeri, si sarebbero digerite metodicamente, l'una dopo l'altra, le loro porzioncine quantitativamente eguali di *libri*, con relativa conferenzuola alla fine di ogni tappa (Teofilo e Doroteo provvedendo anche alle Istituzioni, Triboniano attendendo anche alle costituzioni *ad commodum propositi operis pertinentes* e ai suoi molti pasticci politici, gli avvocati pensando anche alle loro cause, tutti andando anche a messa e all'ippodromo, concedendosi a volte qualche *week-end* e magari stando l'uno o l'altro a letto con l'influenza), ebbene, sarà che sono scettico, ma personalmente non ci credo. E francamente mi stupisce moltissimo che tra coloro i quali, ben più esperti del nostro giovane e simpatico neofita, si sono affrettati a dar credito anch'essi alla «catena di lavorazione» ideata da Honoré e Roger, non vi sia stato ancora uno, dico uno, che sia riandato alla storia agitata di quegli anni e si sia chiesto se e quanto abbia intralciato, ad esempio, l'attività della commissione la ben nota rivolta di Nika. [1974].

27. LA MORTE DEL GIURISTA ROMANO. – L'attenta lettura dedicata da Gunter Schnebelt ai rescritti emessi in materia di obbligazioni dagli imperatori militari del periodo tra il 235 e il 284 è certamente utile, quindi di per sé validissima, ma è anche ben lungi dal poter essere considerata un «contributo» rilevante alla storia giuridica romana del sec. III d. C. (G. S., *Reskripte der Soldatenkaiser. Ein Beitrag zur römischen Rechtsgeschichte des dritten nachchristlichen Jahrhunderts*, B. 39 delle «Freiburger Rechts- und Staatswissensch. Abhandl.» [Karlsruhe, C. F. Müller, 1974] p. IX + 211, lito). Certo ha il suo peso constatare che i rescritti qui considerati non si allontanano nella sostanza dalle linee del diritto più propriamente «classico» (quello